

parteniamo, io credo che dobbiamo essere gli apostoli. (*Bene! Bravo!*) E possa questa parola essere di conforto al generoso popolo russo, il quale trovasi oppresso, come tutti sanno, da tante e tante sventure, il quale affronta serenamente e martiri ed eroismi per essere alla pari di tutti gli altri popoli civili, e venga questa parola stessa dal Parlamento italiano in questo giorno, permettetemi di dirlo, in questo giorno che ricorda una delle date più memorande della storia di Roma moderna e cioè il 9 febbraio 1848. (*Vive approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Socci ha domandato di parlare sul processo verbale; con questo il suo discorso veramente non ha avuto alcun rapporto: ma le sue nobilissime parole rispondono ad un sentimento che è certamente diviso da tutta la Camera, perchè i sentimenti umanitari non possono non trovare qua dentro un'eco in tutti noi (*Vive approvazioni*). Se non ci sono altre osservazioni, s'intenderà senz'altro approvato il processo verbale.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Per motivi di salute ha domandato un congedo di 8 giorni l'onorevole Ginori-Conti.

(*È concesso*).

Lettura di due proposte di legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di leggere due proposte di legge, una di iniziativa dell'onorevole Cottafavi e l'altra dell'onorevole Gallini che gli Uffici hanno ammesso alla lettura.

CIRMEI, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato Cottafavi.

Art. 1.

Gli enti ed i privati proprietari di cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie sono tenuti ad attuare le necessarie bonifiche per mettere le cave stesse in condizione di buona coltivazione, d'igiene e di scolo.

Art. 2.

Coloro che entro il 31 dicembre 1906 non avessero ottemperato alle disposizioni

dell'articolo 1° della presente legge saranno puniti con multa estensibile a lire mille senza pregiudizio al diritto dello Stato di procedere all'espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3.

Le cave di prestito e di sterro di proprietà dello Stato saranno entro il 1° quadrimestre dell'anno 1906 vendute all'asta pubblica al maggiore offerente a meno che i proprietari frontisti non si prestino entro il detto termine ad acquistarle a prezzo di stima.

Art. 4.

Saranno egualmente vendute all'asta pubblica le cave per le quali lo Stato avesse proceduto all'espropriazione per pubblica utilità con obbligo negli acquirenti di sistemarle in conformità degli articoli 1° e 2° della presente legge.

Art. 5.

Il ricavato delle multe e del prezzo di vendita delle cave di sterro e prestito di proprietà dello Stato sarà devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai.

Proposta di legge del deputato Gallini per la istituzione della avvocatura dei poveri.

Art. 1.

Presso ogni Corte d'appello, o Sezione di Corte d'appello, è istituito l'Ufficio dell'Avvocatura dei poveri per l'assistenza di coloro, che a' termini delle vigenti leggi sul gratuito patrocinio non sono in grado di sostenere le spese della lite civile o della difesa penale o delle procedure amministrative contenziose.

Art. 2.

L'Ufficio si compone dell'avvocato dei poveri, del procuratore dei poveri, di due vice avvocati o di due vice-procuratori, e di un numero di aggiunti giudiziari e di liberi esercenti da determinarsi ogni triennio per decreto reale.

Art. 3.

L'avvocato ed i vice-avvocati, il procuratore ed i vice-procuratori sono nominati dal Re sopra terne presentate dal Consiglio dell'ordine per gli avvocati e dal Consiglio di disciplina per i procuratori.